Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516**
Trimestrale L **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516**
Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 10 DEL 14 GENNAIO 1953:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3064.
Trasferimento in proprietà all'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Abis Cesare fu Luigi, in comune di Villasor (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3065.
Trasferimento in proprietà all'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Aresu Mansueto fu Francesco, in comune di Senorbì, frazione Sisini (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3066.
Trasferimento in proprietà all'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Foddi Lisci Sisinnio di Nicolò, in comune di Pabillonis (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3067.
Trasferimento in proprietà all'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mereu Onnis Giovanni fu Antonio, in comune di Pabillonis (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3068.
Trasferimento in proprietà all'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mereu Onnis Giovanni fu Antonio, in comune di San Gavino (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3069.
Trasferimento in proprietà all'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Puxeddu Giuseppe fu Giuseppe, in comune di Siliqua (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3070.
Trasferimento in proprietà all'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Serra Luigia fu Francesco in Pisani, in comune di Guspini (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3071.
Trasferimento in proprietà all'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Serra Luigia fu Francesco in Pisani, in comune di Mogoro (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3072.
Trasferimento in proprietà all'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Serra Luigia fu Francesco in Pisani, in comune di Pabillonis (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3073.
Trasferimento in proprietà all'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società anonima « Vinalcool », con sede in Cagliari, in comune di Assemini (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3074.

Trasferimento in proprietà all'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società anonima « Vinalcool », con sede in Cagliari, in comune di Cagliari, frazione Elmas.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3075.

Trasferimento in proprietà all'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società anonima « Vinalcool », con sede in Cagliari, in comune di Uta (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3076.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Carboni Nieddu Gustavo fu Enrico, in comune di Genoni (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3077.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Carboni Nieddu Gustavo fu Enrico, in comune di Mandas (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3078.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Carboni Nieddu Gustavo fu Enrico, in comune di Nuragus (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3079.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Giordano Emilia fu Andrea, in comune di Genoni (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3080.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Giordano Emilia fu Andrea, in comune di Nurallao (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 3081.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di visconte di Fluminimaggiore e Gessa, in persona del curatore dell'eredità giacente Asquer Pes Francesco fu Raffaele, in comune di Monserrato Cagliari).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 novembre 1952, n. 3054.

Ratifica del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI — ALDISIO — ZOLI — SEGNI — PELLA — SPATARO — PACCIARDI — MALVESTITI — FANFANI — LA MALFA — CAMPILLI — RUBINACCI — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3055.

Proroga al 30 giugno 1954 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1951, n. 36, sono prorogate dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1954.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3056.

Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti Am-lire di tutti i tagli e dei biglietti della Banca d'Italia, da L. 100 e da L. 50, di vecchie emissioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I biglietti Am-lire di tutti i tagli ed i biglietti della Banca d'Italia da L. 100 e lire 50 dei vari tipi — fatta eccezione per quelli da L. 100 di secondo nuovo tipo e da L. 50 di terzo nuovo tipo, di cui al decreto del Mini-

stro per il tesoro 22 settembre 1944 — che, per effetto del decreto del Ministro per il tesoro 16 aprile 1951 emesso in applicazione della legge 5 gennaio 1950, n. 3, sono entrati in prescrizione successivamente al 31 dicembre 1951, saranno ammessi al cambio dalla Banca d'Italia entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Scaduto questo termine, i biglietti dei tagli e dei tipi anzidetti non presentati per la sostituzione andranno definitivamente prescritti a favore dell'Erario dello Stato ed il relativo importo sarà portato in diminuzione dei debiti del Tesoro verso il predetto Istituto.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3057.

Trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a commissioni e conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le indennità, per ogni giornata di sedute, al personale delegato a partecipare a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscano nel territorio nazionale e da quello addetto alle delegazioni o conferenze stesse, di cui all'art. 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 554, sono elevate alle seguenti misure:

al capo della delegazione	L.	800
ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti anche se estranei all'Amministrazione	»	720
al personale addetto ai lavori di concetto	»	600
al personale d'ordine	»	400
al personale di servizio	»	300

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3058.

Norme per la concessione della fidejussione statale sui prestiti accordati ad aziende italiane dagli enti di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato ad accordare con propri decreti, ai termini degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile, la fidejussione dello Stato sui finanziamenti che — con le somme assegnate sul Fondo-lire al Governo degli Stati Uniti, per le spese in Italia, ai sensi dell'art. IV, n. 4, dell'Accordo di cooperazione economica, ratificato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 — gli enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, volessero concedere direttamente ad aziende italiane per consentire alle stesse l'acquisto di materie prime, macchinari, attrezzature, beni e servizi occorrenti per il potenziamento degli impianti o per l'aumento o miglioramento della produzione o per le ricerche e lo sviluppo delle risorse italiane o per l'incremento dell'esportazione italiana.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro potrà concedere la fidejussione, prevista nel precedente articolo, mediante l'assunzione di quelle cautele e garanzie che ravviserà necessarie per il buon esito dell'operazione.

Art. 3.

Sulle somme che le aziende italiane ricevono in prestito, a norma dell'art. 1, non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o oltro impedimento qualsiasi. L'Amministrazione dello Stato, qualora, per effetto della fidejussione di cui al precedente art. 1, fosse chiamata ai sensi dell'art. 1944, primo comma, del Codice civile, al pagamento del debito, è autorizzata ad avvalersi, nei confronti dell'azienda mutuataria, per il recupero delle somme dovute, della procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette con le modalità di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 4.

I finanziamenti previsti dalla presente legge e tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo, spettanti all'Erario fatta eccezione della tassa di bollo sulle cambiali, che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1000 lire qualunque sia la scadenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI — CAMPILLI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 27 dicembre 1952, n. 3059.

Concessione di un contributo straordinario dello Stato di L. 120 milioni per la celebrazione del centenario del martirio di Belfiore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In occasione del centenario del martirio di Belfiore, che sarà celebrato in Mantova nel corrente anno, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 120 milioni.

Detta somma sarà impiegata nella sistemazione monumentale della « Valletta del Martirio » e della strada che dovrà congiungerla alla città. Allo scopo, essa sarà messa a disposizione del Genio civile di Mantova che la erogherà d'intesa con il Comitato esecutivo costituito per le celebrazioni nazionali del centenario del martirio di Belfiore.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente graverà su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1952-53.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, si farà fronte con riduzioni di corrispondente importo del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 28 dicembre 1952, n. 3060.

Delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Governo è delegato a provvedere, entro nove mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alla revisione degli ordinamenti delle professioni di professionista in economia e commercio e di ragioniere, uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati:

a) la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva;

b) la costituzione degli organi professionali deve ispirarsi a principi democratici;

c) l'iscrizione negli albi non deve in alcun caso consentirsi agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione;

d) i procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo e quelli in materia disciplinare devono essere regolati in maniera da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la difesa degli incolpati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1952, n. 3061.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone ad acquistare un'area fabbricabile per la costruzione degli alloggi per i propri dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 172 in data 3 maggio 1952, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone ha stabilito di acquistare un'area fabbricabile per la costruzione delle case per i propri dipendenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone è autorizzata ad acquistare dai signori conti Paradisi Miconi Gaetano, Carlo ed Augusta, un'area

fabbricabile di mq. 870 circa per la costruzione degli alloggi per i propri dipendenti, alle condizioni specificate nella deliberazione n. 172 del 3 maggio 1952.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1952

EINAUDI

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 62, *foglio n.* 65. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 3062.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Benedetto Abate, in località Ponte Langorino del comune di Codigoro (Ferrara).

N. 3062. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Comacchio in data 19 febbraio 1952, integrato con dichiarazione 14 maggio 1952, relativo all'erezione della parrocchia di San Benedetto Abate, in località Ponte Langorino del comune di Codigoro (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 62, *foglio n.* 70. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1952, n. 3063.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Sabino, in località Casale Sabini del comune di Altamura (Bari).

N. 3063. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acquaviva delle Fonti e Altamura in data 1° ottobre 1950, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Sabino, in località Casale Sabini del comune di Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 62, *foglio n.* 66. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99, relativo alla ricostituzione del Consiglio superiore degli archivi di Stato;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del senatore avv. Stefano Iacini deceduto;

Su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il senatore prof. Italo Mario Sacco è nominato membro del Consiglio superiore degli archivi di Stato per il restante periodo del triennio 1951-1953.

Il Ministro per l'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 308. — BERITELLI

(109)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1952.

Sostituzione di un membro supplente del Comitato di attuazione del piano settennale per la costruzione di case per i lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1949, relativo alla costituzione del Comitato di attuazione del piano settennale per la costruzione di case per i lavoratori;

Vista la lettera n. 2850/40.2.47 del 15 ottobre 1952, con la quale la Federazione nazionale imprese trasporti ha designato l'avv. Antonio Pedote quale membro supplente, in seno al Comitato predetto, in rappresentanza dei datori di lavoro delle categorie interessate ed in sostituzione dell'ing. Manlio Cosenza, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'avv. Antonio Pedote è nominato membro supplente del Comitato di attuazione del piano settennale per la costruzione di case per i lavoratori, in rappresentanza dei datori di lavoro delle categorie interessate ed in sostituzione dell'ing. Manlio Cosenza, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

(77)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1953.
Approvazione del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, concernente la previdenza e l'assistenza dei giornalisti;

Visti gli articoli 7 e 23 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato col decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, n. 1576;

Visto il regolamento per il funzionamento previdenziale ed assistenziale dell'Istituto predetto, deliberato dal Consiglio generale dell'Istituto in data 21 ottobre 1952;

Ritenuta l'opportunità di approvare il regolamento predetto, il quale risulta uniformato alle disposizioni della legge 20 dicembre 1951, n. 1564;

Decreta:

E' approvato il regolamento per la previdenza e la assistenza ai giornalisti professionisti, deliberato in data 21 ottobre 1952 dal Consiglio generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° gennaio 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
TUPINI

(76)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1953.
Autorizzazione alla Banca di Trento e Bolzano, con sede in Trento, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni delle provincie di Bolzano e Trento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca di Trento e Bolzano, con sede in Trento;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca di Trento e Bolzano, con sede in Trento, è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Bolzano, Fortezza, Salorno e Termeno (in provincia di Bolzano) e di Trento, Levico, Moena, Pergine Valsugana e frazione di Vigo di Fassa del comune di San Giovanni di Fassa (in provincia di Trento), operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1953

Il Ministro: PELLA

(115)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1953.
Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte, ente di diritto pubblico con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il decreto interministeriale 26 maggio 1952 che approva lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte, ente di diritto pubblico con sede in Torino;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Prospero Barbagallo ed il dott. Renato Simoncini sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte, ente di diritto pubblico con sede in Torino.

Essi dureranno in carica tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1953

Il Ministro: PELLA

(114)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, che approva il regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 1952, all'art. 16 del regolamento, la formula per il calcolo delle semestralità, deve essere rettificata nel modo seguente:

$$s = a \frac{\sqrt[K]{(1+i)} - 1}{i}$$

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica degli Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici.

Addì 15 dicembre 1952, in base all'autorizzazione disposta con legge 19 maggio 1952, n. 1049, il Governo italiano ha provveduto al deposito, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, dello Strumento di ratifica dei seguenti Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici:

Atto finale della Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici;

Convenzione sulla circolazione stradale;

Protocollo relativo ai Paesi o territori presentemente occupati;

Protocollo relativo alla segnalazione stradale.

(78)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa reduci e partigiani, con sede in Pratovecchio, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 dicembre 1952, la Società cooperativa di lavoro tra reduci e partigiani, con sede in Pratovecchio, costituita con atto 25 marzo 1947 per notaio dott. Giulio Vettori, residente a Castel San Niccolò, è stata sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Guglielmo Fracassi.

(63)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca del tonno

Con decreto del Ministro per la marina mercantile in data 4 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1952, registro n. 21 Marina mercantile, foglio n. 12, è riconosciuto a favore dei signori Giulio D'Alì Staiti, Pietro D'Alì Staiti, Maria Staiti, Domenico Aula, Antonino Pace, Sebastiano Piacentino, Giovanni Adragna, Angela Adragna e Decio D'Alì, il diritto esclusivo di pesca del tonno mediante il calo delle due tonnare denominate di Olivieri e Salicà, risultante dal decreto del Prefetto di Messina in data 7 aprile 1904.

Il citato decreto prefettizio è rettificato nel senso che la tonnara di Olivieri avrà la direzione del pedale nel senso sud ovest-nord est e che i limiti di rispetto della tonnara di Salicà sono quelli fissati dal suddetto decreto Ministeriale 4 giugno 1952 e riportati nella planimetria annessa al decreto stesso. Il calo degli impianti deve essere effettuato secondo le caratteristiche e modalità di impiego attualmente praticate esclusa la facoltà di spostamento del punto di attacco del pedale delle tonnare e della direzione delle code senza autorizzazione dell'autorità marittima, facoltà estinta per non uso durante il trentennio anteriore al 1921.

L'esercizio del diritto è subordinato all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di pesca e di quelle che potrebbero essere emanate ed in quanto l'impianto, cui ciascuna zona singolarmente si riferisce, sia effettivamente esercitato durante la stagione di pesca del tonno.

Il mantenimento dei segnali è a cura e spese dei titolari del diritto.

(102)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 gennaio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	642 —
» Firenze	624,90	642,50
» Genova	624,90	643,50
» Milano	624,91	643 —
» Napoli	624,93	642,25
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	643 —
» Torino	624,94	640 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 13 gennaio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,85
Id. 3,50 % 1902	62,40
Id. 3 % lordo	83,85
Id. 5 % 1935	95,90
Redimibile 3,50 % 1934	79,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,625
Id. 5 % 1936	93,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,325

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 13 gennaio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	643 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1952, relativo alla costituzione della Commissione centrale delle imposte per il quadriennio 1953-1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1953, a pagina 3 colonna a destra, riga 26, il nome di « Duni dott. Stefano », deve intendersi rettificato in: « Duni dott. *Mario* ».

(59)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Teramo in data 31 marzo 1952, n. 3331, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo è costituita come appresso:

Presidente:

Pignataro dott. Nilo, vice prefetto.

Componenti:

Maiorana dott. Salvatore, ispettore generale medico;
Cermenati prof. dott. Attilio, primario ostetrico;
Lenzi dott. Giuseppe, specialista in ostetricia;
Ceci Elisa, ostetrica condotta.

Segretario:

Lauria dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 dicembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(6199)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a nove borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica per l'anno scolastico 1952-53.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti statali di istruzione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno scolastico 1952-53 un concorso per esami a nove borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.
L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 233.000.

La ripartizione delle borse, la denominazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso sono indicate nella allegata tabella.

Art. 2.

L'aggiudicazione delle borse di studio di cui al precedente articolo viene conferita in seguito ad un esame speciale, consistente in una prova scritta e in un colloquio, atti ad accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di trenta anni alla data del presente decreto, che siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dalla annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 %.

Art. 4.

La domanda di ammissione, diretta al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale istruzione tecnica — Div. 1ª, deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e deve indicare con chiarezza e precisione: cognome, nome, paternità, data, luogo di nascita e residenza del candidato, titolo di studio posseduto, anno del suo conseguimento ed istituto che lo ha rilasciato, borsa o borse a cui si aspira.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale istruzione tecnica — Div. 1ª, qualunque cambiamento del loro recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita; la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; dal pretore della Provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato generale del casellario giudiziario; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di regolare condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale dimora da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno, con dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o, dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio il candidato che non ne risulti degno;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'attitudine all'insegnamento, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualità del medico deve risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella degli altri sanitari dal sindaco la cui firma, a sua volta, deve essere autenticata dal prefetto;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia notarile del diploma di laurea in base alla quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

h) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea. Se tale certificato è rilasciato da un direttore di segreteria di Università o di un Istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

Art. 5.

Il candidato che abbia insegnato negli istituti e scuole di istruzione tecnica può produrre, in aggiunta ai sopra indicati documenti, un certificato comprovante il servizio prestato.

A parità di condizioni, è titolo di preferenza l'aver insegnato nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella a cui si riferisce la borsa di studio alla quale il candidato aspira, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di ottimo.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dall'art. 4 e quelli che non avranno corredato la domanda stessa di tutti i documenti prescritti o non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dal l'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazione della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo in Roma. Essi avranno inizio alle ore nove nei locali che saranno indicati con avviso affisso agli albi del Ministero.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice e di vigilanza la carta di identità, o libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di Istituto di istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna Commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse di studio, previste per determinate materie dell'allegata tabella, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però nei limiti del numero delle nove borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1952-53 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due istituti di istruzione tecnica ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate, tramite i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli istituti, dalle aziende, o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiario compirà il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi a usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero dagli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con la anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, al 16 ottobre 1952.

Art. 13

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica.

La relativa spesa, di complessive L. 2.097.000, graverà sul capitolo 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1952

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1953
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 321.

Ripartizione delle borse di studio e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	N. delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame, a norma del r. d. 11 febbraio 1941, n. 229.
a) Chimica e industrie agrarie negli istituti tecnici agrari	1	Laurea in chimica o in chimica e farmacia o chimica industriale o in scienze agrarie. Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica.
b) Meccanica, macchine e disegno relativo negli istituti tecn. industriali	1	Laurea in ingegneria industriale o navale e meccanica.
c) Tecnologia meccanica e laboratorio negli Istituti tecnici industriali	1	Laurea in ingegneria industriale.
d) Agronomia ed estimo negli istituti tecnici per geometri	6	Laurea in scienze agrarie.

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(105)

Comunicato riguardante il concorso a undici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A, branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali » fra laureati in ingegneria civile o industriale o chimica o mineraria di cui due posti riservati a termini degli articoli 1 e 2 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, agli aiuti ed assistenti universitari in possesso dei prescritti requisiti.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che l'Amministrazione dei monopoli dello Stato in applicazione del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, ha determinato di mettere a concorso tra gli aiuti ed assistenti universitari due posti degli undici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A*, branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali » messi a concorso con decreto Ministeriale 1° ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il giorno 10 successivo, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 231.

Il concorso anzidetto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 243 del 18 ottobre 1952.

(18)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per titoli e per esami a un posto di primo segretario attuario (gruppo A, grado 9°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1952, n. 26362/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a un posto di primo segretario attuario (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in matematica o in matematica finanziaria ed attuariale o il diploma di ingegnere o altro diploma di laurea rilasciato dalla Facoltà di scienze statistiche ed attuariali dell'Università di Roma o il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali ovvero titoli equipollenti.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i candidati devono aver compiuto l'età di diciotto anni e non superata quella di trentacinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel secondo e terzo comma dell'art. 6 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-1945 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, e della legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti; per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana e dai territori di confine;

2) di nove anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa;

3) *a)* di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni;

4) a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, e per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Non sono ammessi a godere di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3, 4, 5 e 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

5) a quarantacinque anni per gli ex dipendenti dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) che si trovavano alle dipendenze dell'Ufficio medesimo alla data del 28 febbraio 1951;

6) a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quarantacinque.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestono la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 32, dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda stessa, firmata dall'aspirante di pugno proprio, dovrà contenere, con l'elencazione dei documenti e dei titoli allegati, la indicazione chiara e precisa del cognome, nome, paternità, domicilio e recapito del candidato medesimo.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal

sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato, oltre quello anzidetto, del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non può menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata a sua volta dal prefetto.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà fare sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

7. Diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32 debitamente annullata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo da L. 40, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 24, l'analogo certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Gli aspiranti sono altresì tenuti a produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risultino le votazioni conseguite nell'esame di laurea e negli esami delle singole materie dei relativi corsi.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva o che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

E' data facoltà ai candidati di presentare i detti documenti dopo il termine stabilito dall'art. 4 del presente decreto, ma non oltre il giorno antecedente a quello in cui dovranno sostenere la prova orale, soltanto ove dimostrino con apposita attestazione del competente ufficio militare, da esibirsi entro il termine di cui al citato art. 4, che l'ufficio medesimo non è stato in grado di rilasciarglieli tempestivamente.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio; la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 24 se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da L. 32 se autenticata da notaio. Hanno facoltà di non presentare detto documento i candidati provvisti di libretto ferroviario personale rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Essi però dovranno indicare nella domanda gli estremi del libretto stesso ed esibirlo allorchè si presenteranno per sostenere le prove d'esame.

Gli impiegati civili di ruolo dovranno presentare una copia dello stato di servizio con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

Art. 6.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 24, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946; o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo da L. 24, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente, la dichia-

razione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dalla apposita commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 24 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 24 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata loro riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 24 dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

Analogo certificato, rilasciato a nome del loro padre, produrranno i figli dei mutilati e invalidi per servizio e gli orfani dei caduti per servizio.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

I profughi dall'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento Ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948 ed i profughi dai territori di confine mediante attestazione rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Gli ex dipendenti dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 7.

I candidati hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato o pubblicazione che possono ritenere utile agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi sostenuti presso pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizio prestato presso enti pubblici o privati.

Art. 8.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 5 potranno essere presentati in carta semplice qualora dal loro contesto risulti, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, la condizione di indigenza del candidato.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro dopo il termine di cui all'art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i prescritti documenti.

Tuttavia, i candidati che non siano residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi o di avere dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno, potranno presentare nel termine di cui all'art. 4 la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto in esse dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro.

Art. 10.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale e tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento a tali documenti.

Detto riferimento non è però consentito:

a) per i documenti di cui all'art. 5, numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta nei numeri ora citati;

b) per il certificato attestante le votazioni conseguite nell'esame di laurea e negli esami delle singole materie dei relativi corsi;

c) per lo stato di servizio civile da presentarsi dai candidati impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

d) per i documenti di cui all'art. 7;

e) per la fotografia.

Rimane inoltre salva, a favore dei profughi da territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di ottenere l'ammissione al concorso avvalendosi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, per essere ammessi al concorso, i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 5 e lo stato di servizio civile.

I concorrenti che non siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 8 dell'art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 3, n. 3, lettere *a*) e *b*).

Art. 12.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame, consistente in due prove scritte ed una orale, verterà sulle materie appresso indicate:

Prove scritte:

a) calcolo infinitesimale;

b) tecnica attuariale.

Prova orale:

a) algebra complementare e calcolo infinitesimale;

b) calcolo delle probabilità e statistica matematica;

c) tecnica attuariale;

d) demografia;

e) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento dell'Amministrazione dello Stato.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo in Roma. I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui dette prove saranno tenute.

Art. 13.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice in base ai criteri che verranno da essa determinati preventivamente, stabilendo i punti o le frazioni di punto da assegnare a ciascun titolo.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti conseguiti nelle prove scritte, dei punti ottenuti nella prova orale e dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che nella votazione complessiva avrà riportato il maggior numero di punti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. [illegible], dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e dalla legge 15 luglio 1950, n. 539.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per il tesoro, il quale deciderà dopo aver sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

Il vincitore del concorso sarà nominato primo segretario attuario in prova (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro e, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, conseguirà la nomina a primo segretario attuario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Art 15.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata

Per quanto altro occorre per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, nonchè il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 328. — GRIMALDI

(6358)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel concorso per esame e per titoli a quattro posti di incisore in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale tecnico della Zecca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 19 dicembre 1952, n. 294, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

1) pag. 4636, prima colonna n. 9 33° rigo, in luogo di: « ..o dai vedovi con prole... » leggasi: « ...e dai vedovi con prole... »;

2) pag. 4638, prima colonna art. 16 5° rigo, in luogo di: « ..8°, gruppo *B*... » leggasi: « ...XI, gruppo *B*... »;

3) pag. 4638, seconda colonna art. 1 2° rigo, in luogo di: « ..quattro posti di incisore nel ruolo di gruppo *B*... » leggasi: « ..quattro posti di 1° incisore in prova nel ruolo di gruppo *B*.. ».

(125)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni alla graduatoria di merito del concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado 7° e 8°.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1952, relativo all'approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso per il conferimento dei posti di segretario comunale di grado 7° e 8°;

Considerato che ai candidati Di Caro Sebastiano, De Pascale Mario, Petruzzelli Maurizio, Molinari Renzo, Vignali Ignazio, Mancini Tommaso, Masuelli Francesco, Ghislandi Luigi, Longo Libero e Marzano Giordano sono stati attribuiti, per mero errore materiale, rispettivamente punti 13,32, 28,48, 20,81, 15,16, 2,22, 23,94, 31,48, 35,70, 8,98 e 26,08 in luogo dei punti 43,32, 38,48, 37,45, 27,31, 18,22, 41,94, 41,48, 44, 18,98 e 36,08 loro spettanti e che, pertanto, deve essere modificata la loro posizione di graduatoria;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

I candidati Di Caro Sebastiano, De Pascale Mario, Petruzzelli Maurizio, Molinari Renzo, Vignali Ignazio, Mancini Tommaso, Masuelli Francesco, Ghislandi Luigi, Longo Libero e Marzano Giordano vanno ad occupare rispettivamente i posti 292°, 412°, 440°, 835°, 1131°, 323°, 331°, 277°, 1107° e 489° bis della graduatoria di merito dei candidati al concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado 7° e 8°.

Roma, addì 7 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(126)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a ventitre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo A, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 16 settembre 1952.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1952, registro n. 5 Aeronautica, foglio n. 240, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventitre posti di vice segretario in prova riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore (gruppo *A*, grado 11°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1952, n. 247;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (22 dicembre 1952) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a ventitre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *A*, grado 11°), riservato — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1952, n. 247, è prorogato al 31 gennaio 1953.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1952

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1952
Registro n. 9, foglio n. 332. — RAPISARDA

(123)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 16 settembre 1952.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1952, registro n. 5 Aeronautica, foglio n. 241, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore (gruppo *B*, grado 11°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1952, n. 247;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (22 dicembre 1952) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), riservato — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1952, n. 247, è prorogato al 31 gennaio 1953.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1952

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1952
Registro n. 9, foglio n. 333. — RAPISARDA

(124)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria generale del concorso per titoli a dieci posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 20 gennaio 1951.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1951, registro n. 1, foglio n. 197, con il quale è stato bandito un concorso per titoli a dieci posti di agente tecnico in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso per titoli, indetto con decreto Ministeriale 20 gennaio 1951, citato nelle premesse per dieci posti di agente tecnico in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1. Semola Stefano	punti	85 —
2. Braschi Ivo, combattente	»	76 —
3. Savio Giuseppe, combattente	»	74 —
4. Manassero Sebastiano	»	65,50
5. Ferrari Giovanni, combattente	»	65 —
6. Falconieri Antonio Giovanni, combattente	»	64,50
7. Migliaccio Salvatore	»	60,50
8. Carlino Salvatore, combattente	»	60 —
9. Alampi Domenico	»	56 —
10. Buonaiuto Armando, combattente	»	49 —
11. Serafini Antonio, combattente	»	48 —
12. Drago Francesco, combattente	»	45,10
13. Romanini Augusto, combattente	»	43 —
14. Pastore Antonio, combattente	»	42,50
15. Di Martino Salvatore, combattente	»	42 —
16. Pollonara Oreste, combattente	»	41,50
17. Sclafani Antonio, combattente	»	38 —
18. Corradini Savino, combattente	»	37,50
19. Mucciacciaro Federico	»	37 —
20. Iacovino Gabriello Giovanni, combattente, coniugato con un figlio	»	36,50
21. Piccoli Amleto Zefferino, combattente	»	35,50
22. Leuzzi Antonio, coniugato con cinque figli	»	35 —
23. Ruzza Vittorio	»	[illegible] —
24. Colella Giuseppe, combattente	»	31 —
25. Olimpo Pasquale, combattente, coniugato con due figli	»	30,50
26. Saporito Carmine, combattente, coniugato con un figlio	»	30,50
27. Boldrini Carlo, combattente	»	30,50
28. D'Ambrosio Francesco, combattente	»	30 —
29. Interlandi Vincenzo, combattente	»	29 —
30. Mancini Mario, combattente	»	28,50
31. Del Vecchio Alfredo, combattente	»	27,70
32. Titta Nicola, combattente	»	27,50
33. Marchisio Emilio, invalido di guerra	»	26 —
34. Sorbatti Eldo, combattente	»	21 —
35. Bruno Mario, combattente	»	20 —
36. Pieri Piero	»	20 —
37. Saia Salvatore, combattente	»	19,10
38. Vitali Artemio	»	17 —
39. De Vivo Pietro, combattente, nato il 12 dicembre 1913, coniugato con un figlio	»	16,50
40. Russo Adolfo, combattente, coniugato con un figlio	»	16,50
41. Di Muzio Giovanni, combattente, coniugato	»	16,50
42. Martinelli Ercole, combattente	»	16 —
43. Aulicino Giuseppe, combattente	»	15,50
44. Albanese Martino, combattente	»	15 —
45. Bologna Giovanni, decorato al valor militare	»	15 —
46. Garbato Giovanni	»	15 —

Art. 2.

Pertanto sono dichiarati vincitori nell'ordine sottoindicato i signori:

1) Semola Stefano
2) Braschi Ivo
3) Savio Giuseppe
4) Manassero Sebastiano
5) Ferrari Giovanni
6) Falconieri Antonio Giovanni
7) Migliaccio Salvatore
8) Carlino Salvatore
9) Alampi Domenico
10) Marchisio Emilio

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, dopo i vincitori, nell'ordine seguente i signori

1) Buonaiuto Armando
2) Serafini Antonio
3) Drago Francesco
4) Romanini Augusto
5) Pastore Antonio
6) Di Martino Salvatore
7) Pollonara Oreste
8) Sclafani Antonio
9) Corradini Savino
10) Mucciacciaro Federico
11) Iacovino Gabriello Giovanni
12) Piccoli Amleto Zefferino
13) Leuzzi Antonio
14) Ruzza Vittorio
15) Colella Giuseppe
16) Saporito Carmine
17) Boldrini Carlo
18) D'Ambrosio Francesco
19) Olimpo Pasquale
20) Interlandi Vincenzo
21) Mancini Mario
22) Del Vecchio Alfredo
23) Titta Nicola
24) Sorbatti Eldo
25) Bruno Mario
26) Pieri Piero
27) Saia Salvatore
28) Vitali Artemio
29) De Vivo Pietro
30) Russo Adolfo
31) Di Muzio Giovanni
32) Martinelli Ercole
33) Aulicino Giuseppe
34) Albanese Martino
35) Bologna Giovanni
36) Garbato Giovanni

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1952
Registro n. 9 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 219. — BAGNOLI

(6333)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 34520 del 30 aprile 1952 e del 23 luglio 1952, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli ed esami a sette posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1949 e sono state apportate variazioni all'assegnazione delle condotte stesse;

Considerato che a seguito di rinuncia delle ostetriche regolarmente interpellate a norma di legge sono rimaste vacanti e disponibili le condotte di Cassano d'Adda, Lodi Vecchio, Cisliano e Cerro Maggiore;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte ostetriche secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze indicate a suo tempo dalle stesse concorrenti interessate, le quali, interpellate a norma di legge, hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono assegnate alle condotte per ciascuna indicate:

1) ostetrica Colombo Teresa: Cassano d'Adda;
2) ostetrica Rozza Maria Amelia: Lodi Vecchio;
3) ostetrica Biginelli Andreita: Cisliano;
4) ostetrica Giaccone Anna: Cerro Maggiore.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 3 dicembre 1952

Il prefetto: CAPPA

(6185)

PREFETTURA DI FERRARA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 29 novembre 1952, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per posti di veterinari condotti vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1950;

Viste le domande dei concorrenti, da cui risultano le sedi richieste da ciascuno di essi, in ordine preferenziale;

Ritenuto che i candidati Baghetti Eraldo ed Innamorato Domenico entrambi invalidi di guerra classificatisi rispettivamente al 14° e al 20° posto della graduatoria, hanno diritto ai benefici previsti dall'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle Leggi sanitarie, approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 265 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie rispettivamente indicate a fianco:

1) Mantovani Carlo: Ferrara (Pontelagoscuro, Ravalle, Porotto);
2) Baghetti Eraldo: Ferrara (Pontegradella, Francolino);
3) Innamorato Domenico: Argenta (Filo, Longastrino, Anita).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 13 dicembre 1952

Il prefetto: LIUTI

(6281)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.